

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

## Allegato B

### **Revisione della pianta organica delle farmacie - Anno 2022: indicazioni utili per tutti i Comuni**

Il procedimento è disciplinato dall'art. 4 della L.R. 2/2016 e indicazioni operative utili sono reperibili nelle "*Linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l'istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali*", approvate con D.G.R. n. 90/2018.

Le *Linee guida* illustrano dettagliatamente il procedimento ed includono schemi tipo di pianta organica, di provvedimenti comunali di conferma/revisione della pianta organica e di comunicato per la pubblicazione sul BURERT.

Le *Linee guida* e tutta la documentazione, anche in formato modificabile, sono disponibili all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/pianta-organica-farmacie>

#### Criteria e popolazione di riferimento

La revisione si attua ogni due anni, negli anni pari, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento.

L'art. 2, comma 2, della L. 475/1968 dispone che il numero di farmacie sia sottoposto a revisione in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.

I Comuni sono pertanto tenuti ad indicare nella pianta organica il dato di popolazione fornito nell'allegato C (popolazione al 01/01/2021), dato più recente pubblicato dall'Istat.

#### Circoscrizione delle sedi farmaceutiche

Nella revisione della pianta organica, sia per la delimitazione delle nuove sedi farmaceutiche sia per l'eventuale ridefinizione delle sedi già esistenti, occorre tenere presente quanto affermato dal legislatore e chiarito dal Consiglio di Stato con giurisprudenza ormai consolidata (tra le tante, cfr. sentenza Cons. Stato, Sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617):

- ogni comune deve avere un numero di farmacie coerente al criterio demografico: una farmacia ogni 3.300 abitanti;
- questo comporta che le sedi farmaceutiche siano disegnate (o ri-disegnate) in modo tale da consentire l'effettiva apertura delle farmacie. "Favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico" (art. 11 DL 1/2012) significa infatti, innanzitutto, far sì che i cittadini di ogni comune possano servirsi in un numero di farmacie pari al rapporto suddetto;
- è necessario cercare il giusto punto di temperamento tra l'esigenza di aprire tante farmacie quante ne risultano dal rapporto demografico e quella di assicurare che le farmacie effettivamente aperte siano distribuite sul territorio in modo capillare: l'art. 2 comma 1 della

legge 2 aprile 1968, n. 475<sup>(1)</sup> non richiede al Comune di operare il massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, con il rischio di istituire nuove sedi prive di un bacino di utenza tale da garantirne l'effettiva apertura e la successiva sopravvivenza, bensì richiede una decisione equilibrata e ragionevole.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si sottolinea che, sia per la delimitazione delle nuove sedi farmaceutiche sia per l'eventuale ridefinizione delle sedi già esistenti, occorre prestare particolare attenzione alla effettiva reperibilità di locali idonei all'apertura della farmacia all'interno della sede farmaceutica priva di farmacia aperta e predisporre la revisione della pianta organica in modo da assicurare l'apertura delle farmacie nelle sedi farmaceutiche.

Successivamente, per soddisfare al meglio il fabbisogno di assistenza farmaceutica di località o frazioni scarsamente popolate, dove non paiono sussistere le condizioni per aprire e mantenere aperta una farmacia, occorre valutare la possibilità di istituire un dispensario farmaceutico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della LR 2/2016. Si ricorda a tal proposito che l'istituzione dei dispensari NON è contestuale alla revisione della pianta organica, ma oggetto di un separato procedimento.

#### La conferma della Pianta organica

Nel caso di conferma della pianta organica vigente, il Comune è comunque tenuto ad inviare all'Ordine dei farmacisti e al Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL competenti per territorio il progetto di pianta organica (redatta secondo lo schema allegato 1 delle Linee guida, completa di rappresentazione cartografica), aggiornata con i dati di popolazione al 01/01/2021, forniti in allegato.

L'Ordine dei Farmacisti e il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL devono infatti verificare i contenuti e l'avvenuto aggiornamento della pianta organica prima del rilascio del parere (Ordine dei farmacisti) e dell'assenso (Azienda USL) previsti per legge.

Il provvedimento di conferma della pianta organica, redatta secondo lo schema allegato 3 delle *Linee guida*, non può limitarsi ad un generico rinvio al provvedimento di approvazione della precedente pianta organica, ma deve essere completo della pianta organica aggiornata e dare atto dell'avvenuta acquisizione nell'anno 2022 del parere dell'Ordine dei Farmacisti e dell'approvazione del progetto da parte dell'Azienda.

In questo modo le aziende USL potranno peraltro verificare l'aggiornamento dei dati relativi alle Farmacie convenzionate inseriti nella banca dati SOGEI (Sistema TS): i dati riportati nei provvedimenti di revisione della pianta organica ed in particolare la classificazione delle farmacie come urbana o rurale, devono infatti coincidere con quelli registrati nella banca dati SOGEI.

#### Titolarità delle farmacie pubbliche

Il titolare delle farmacie pubbliche è il Comune e **non** il soggetto gestore dell'esercizio farmaceutico. Si invitano pertanto i Comuni a compilare correttamente la sezione "Della quale è titolare ..." di cui all'allegato 1 delle *Linee guida*.

---

<sup>1</sup> Art. 2 comma 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475: "Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, (...) identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".

### Codice identificativo della farmacia

Il codice identificativo della farmacia viene attribuito direttamente dall'Azienda USL in fase di verifica del progetto di revisione/conferma della pianta organica e va riportato solo per le farmacie aperte.

### Cartografia

La rappresentazione cartografica è necessaria per i Comuni con almeno due sedi farmaceutiche ed è costituita da una mappa dell'intero territorio comunale in cui sono evidenziati i confini delle sedi. Non devono pertanto essere allegati alla pianta organica immagini dell'immobile in cui è ubicata la farmacia o mappe parziali che individuano unicamente nel dettaglio la collocazione della farmacia.

La rappresentazione cartografica e la descrizione letterale delle sedi farmaceutiche devono individuare l'identica porzione di territorio comunale.

### Progetto iniziale e approvazione pianta organica

Il provvedimento comunale di revisione o conferma della pianta organica non può essere l'eventuale atto con il quale è stato approvato il progetto iniziale ma deve essere un atto cronologicamente successivo all'acquisizione del parere dell'Ordine dei farmacisti e dell'approvazione dell'Azienda USL, richiamati nello stesso.

A tal proposito si osserva che in alcuni casi il contenuto del progetto da un punto di vista sostanziale è già determinato e non vi è alcun margine di discrezionalità. Per esempio, se il comune ha un'unica sede farmaceutica o se nulla è mutato nella distribuzione della popolazione e nel fabbisogno di assistenza farmaceutica rispetto al biennio precedente, l'unico dato da variare rispetto la precedente PO è il numero esatto degli abitanti e, eventualmente, la denominazione o l'indirizzo della farmacia. In tali casi non è necessario sottoporre due volte la pianta organica all'attenzione dell'organo politico deliberativo del Comune. In fase di proposta del progetto si può procedere in modo più snello e semplificato e, solo dopo l'acquisizione del parere dell'Ordine dei farmacisti e l'approvazione dell'Azienda USL, si sottopone la Pianta organica all'approvazione dell'organo collegiale.

### Appendice alla Pianta organica

Per comporre un esaustivo quadro dell'assistenza farmaceutica regionale, la pianta organica delle farmacie deve essere corredata da un'appendice indicante la presenza sul territorio di eventuali dispensari farmaceutici, farmacie succursali e farmacie nei luoghi ad alto transito, così come indicato nell'allegato 1 delle Linee guida.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei Comuni ad una corretta e completa compilazione dell'appendice e l'attenzione delle Aziende USL ad una verifica dell'effettiva compilazione.

Si ricorda che i dispensari farmaceutici, le farmacie succursali e le farmacie nei luoghi ad alto transito, NON sono oggetto di definizione in pianta organica ma di separati provvedimenti come descritti agli artt. 7, 8 e 9 della L.R. 2/2016.

### Tempi

I tempi del procedimento di revisione delle piante organiche sono esplicitati nella sezione 2.2 delle *Linee guida*. Al fine di consentire la conclusione del procedimento entro il mese di dicembre si evidenzia la necessità che i Comuni rispettino la scadenza del 30 giugno per trasmettere il progetto all'Azienda USL di riferimento, previa acquisizione del parere dell'Ordine dei farmacisti.

### Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico

La Pianta organica delle farmacie deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT), in conformità all'Allegato 4 delle Linee guida, ossia mediante pubblicazione di un comunicato che informa circa l'avvenuta approvazione della Pianta organica e la allega. Non sono da pubblicare né il provvedimento comunale di adozione della pianta organica né la rappresentazione cartografica della stessa.

Negli anni passati alcuni comuni hanno omesso la pubblicazione della pianta organica, rendendo in tal modo l'atto irregolare, (la pubblicazione è infatti prevista dall'art. 4, comma 7, lett. b) della LR 2/2016), pur non inficiandone la validità. Si invitano tutti i Comuni a curare la regolare pubblicazione della Pianta organica.

### Trasmissione della Pianta organica

Il Comune/Unione è tenuto trasmettere il provvedimento completo di conferma/revisione della pianta organica (provvedimento, pianta organica e rappresentazione cartografica per i comuni con almeno due sedi farmaceutiche), rispettivamente alla Regione Emilia-Romagna (PEC: [assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all'Azienda USL competente per territorio.

### Informazioni

Per informazioni relative al procedimento di revisione delle piante organiche è possibile contattare Francesca Arfelli o Raffelli - Tel. 0543 454674 - mail: [concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it](mailto:concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it)